

Lebrac



Storia, Cultura e Spettacolo

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE LEBRAC

Spett.le Consiglio direttivo dell'Associazione Culturale LEBRAC
Via G. Garibaldi 103 – 38089 Storo TN

Il/la Sottoscritto/a

Cognome: Nome:

Nato a: Prov.: Il ://

Residente in Via: N°

C.a.p. Località: Prov.:

Professione:

Chiede l'ammissione alla Vostra associazione con la seguente motivazione:

.....
.....

Sono a conoscenza che:

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 dello statuto
Delibererà sulla presente domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli obiettivi
dell'associazione e dell'attività economica svolta.

La validità della qualità di socio viene conseguita, subordinatamente all'accoglienza della richiesta da
parte del Consiglio Direttivo all'atto del versamento della quota associativa.

Dichiaro inoltre di aver letto lo statuto dell'associazione (presente anche sul sito www.lebrac.org) e di
approvarlo in tutte le sue parti.

Altri dati:

altezza:

num. scarpe

taglia:

numero Cel:

e-mail:@.....

Data Firma

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LEBRACStoro, 12 maggio 2009 **Art. 1 - Denominazione** Ai sensi della legge 7 dicembre 2000,

n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l'Associazione denominata "LEBRAC" Storia, cultura e spettacolo con sede in 38089 Storo (Tn) via Garibaldi n.103.

Art. 2 - Scopi dell'Associazione L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi anche se non soci per perseguire gli scopi di: promuovere lo sviluppo culturale dei propri soci; promuovere lo sviluppo culturale della società e dei territori in cui risiedono e operano i propri soci, così da favorire in loro una crescita personale e culturale; promuovere lo sviluppo culturale anche in altre aree, dove si verificassero esigenze e bisogni inerenti l'oggetto sociale o qualora sia richiesto l'intervento; favorire lo sviluppo turistico e dell'ambiente in cui risiedono o operano i soci; fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; salvaguardare gli interessi dei soci in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali ed economici. Considerati gli obiettivi posti dall'Associazione, così come definito sopra, l'Associazione ha come oggetto i seguenti campi di azione: ricerche storiche, culturali, ricreative, ed informative in genere, loro pubblicazione e sussidi; produzione e vendita di materiale audiovisivo nonché qualsiasi attività in campo di pubblicazione, stampa, composizione, riproduzione delle immagini, fotocomposizione, dispense e stampati di qualunque genere; organizzazione di attività ricreative, turistiche, sportive, culturali, storiche e congressuali; produzione, allestimento e rappresentazione in forma associata di spettacoli teatrali, radio televisivi, cinematografici e musicali; gestione di corsi a carattere formativo in genere; gestione di corsi di formazione musicale in genere; gestione di un giornale scritto e parlato, di un centro stampa, e comunque la pubblicazione, la diffusione e la relativa commercializzazione in genere di quanto inerente l'oggetto sociale; E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Art. 3 - Durata dell'Associazione La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Soci Possono assumere la qualifica di soci tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati, associazioni, che condividono gli scopi dell'associazione e sono in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi sociali e che intendono: collaborare al programma di promozione sociale e culturale svolto dall'associazione oppure utilizzare le iniziative ed i prodotti di promozione sociale e culturale promossi dall'associazione. beneficiare sia direttamente che indirettamente dei servizi offerti dall'associazione. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

Art. 5 - Domanda di ammissione Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo che dovrà contenere: a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita; - b. la motivazione della domanda di adesione; - c. l'indicazione della effettiva attività svolta; - d. Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti - b) e c) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni: e. la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; f. la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda o la dichiarazione che l'istante è in possesso dei necessari poteri per presentare la domanda di ammissione a socio; - g. la qualità della persona che sottoscrive la domanda. - L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 3, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con gli obiettivi dell'associazione e dell'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. La validità della qualità di socio viene conseguita, subordinatamente all'accoglienza della richiesta da parte del Consiglio Direttivo, all'atto del versamento della quota associativa.

Art. 6 - Diritti ed obblighi del socio I soci hanno diritto di: partecipare all'assemblea, e, se iscritti a libro soci da almeno 12 mesi, alle deliberazioni della stessa e all'elezione delle cariche sociali; usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dall'associazione nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali; prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni sulla gestione sociale; Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a: versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo la quota associativa annuale, per conservare la qualità di socio; osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali. Le quote associative sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo prevede all'esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell'associazione, che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività contraria agli interessi sociali o in caso di mancato pagamento del contributo annuale. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in assemblea. Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In caso di morte del socio, se l'erede è unico, anche per rinuncia da parte degli altri eredi a favore di uno di essi, ed in possesso dei requisiti necessari, può richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto purché ne faccia domanda per iscritto all'Organo Amministrativo entro sei mesi dal decesso. L'Organo amministrativo ha facoltà di accogliere la sua richiesta. In caso di recesso od esclusione al socio uscente compete solo il rimborso della quota associativa. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati da almeno 12 mesi possono esservi nominati.

Art. 7 - Prestazioni dei soci L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, o professionale e servizi, anche ricorrendo a propri associati. La partecipazione a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione LEBRAC è riservata ai soli soci tranne eccezioni che il Consiglio direttivo riterrà di volta in volta opportune.

Art. 8 - Organi dell'associazione Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; - b) il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo; - c) il Consiglio Direttivo composto da 6 elementi eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.; Il Consiglio Direttivo al suo interno eleggerà un Vice Presidente, un Tesoriere ed un Segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 4 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, salvo rimborso spese, e durano in carica 3 anni.

Art. 9 - Assemblee L'assemblea potrà riunirsi anche in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invito/avviso scritto da affiggersi presso la sede sociale e presso le altre eventuali sedi dell'Associazione e da inviarsi al domicilio di ciascun socio, almeno 10 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima e gli argomenti all'ordine del giorno. Le delibere d'ogni assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. L'assemblea si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli associati. In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta. In particolare, l'assemblea delibera sull'approvazione del rendiconto della gestione e sull'elezione del Consiglio Direttivo. In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta di voti presenti salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dal presente statuto. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato avente diritto al voto e munito di delega scritta che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società. Le deleghe devono essere presentate al Presidente dell'assemblea e conservate agli atti. Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 10 - Presidenza dell'Assemblea L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Direttivo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei consiglieri, eletti dall'Assemblea tra gli associati aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 9. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto della gestione relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili. Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del rendiconto della gestione annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione entro il 30 giugno di ciascun anno. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 12 - Integrazione del Consiglio Direttivo Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal 1° comma dell'art. 2386 del codice civile (mediante cooptazione), purché la maggioranza sia sempre costituita da soci; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Art. 13 - Presidente. Al Presidente, spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l'identità e la legittimazione dei presenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente cura inoltre l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Entrate dell'Associazione Le entrate dell'Associazione sono costituite: a. dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata la prima volta dall'Assemblea e annualmente dal Consiglio Direttivo; b. dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dal Consiglio Direttivo; c. da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, proventi o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; d. da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; e. dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. La quota associativa, valida anche come contributo per il primo anno di adesione all'Associazione, è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia la data del versamento. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 15 - Scioglimento anticipato e devoluzione patrimonio finale L'Assemblea che dichiara lo scioglimento dell'Associazione nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

Art. 16 - Rinvio Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili. Il presente statuto è composto da n. 1 pagina.